

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Carlo VERMIGLIO | Presidente f.f. |
| - Avv. Andrea MASCHERIN | Segretario |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Componente |
| - Avv. Federico FERINA | “ |
| - Avv. Fabio FLORIO | “ |
| - Avv. Enrico MERLI | “ |
| - Avv. Aldo MORLINO | “ |
| - Avv. Claudio NERI | “ |
| - Avv. Bruno PIACCI | “ |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | “ |
| - Avv. Susanna PISANO | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.P. avverso la decisione in data 27/9/10 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. G.P. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Susanna Pisano;

Inteso il P. M. , il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Con esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14.12.2007, la sig.ra A.M. lamentava quanto segue:

- si era rivolta all'avv. G.P. nel 2004 per essere assistita nella causa di separazione nei confronti del marito R. di M. e che nell'ambito della complessa vicenda, gli aveva conferito il mandato di agire per il recupero del credito vantato per mancato

pagamento integrale dell'assegno di mantenimento e della quota del 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute.

In data 25.01.2005 l'avv. P., per tali titoli, notificava al D.M. due precetti di pagamento rispettivamente per € e €, senza poi fornirle altre notizie e che nel corso del 2007, non riuscendo a recuperare alcuna somma, gli aveva revocato il mandato rivolgendosi ad altro legale.

Aveva poi scoperto che i predetti precetti erano stati opposti dal D.M. davanti il Tribunale di Brescia, con citazioni notificate all'avv. P. a mezzo del servizio postale e consegna al portiere dello stabile presso il cui studio in Via -----.

Dei due giudizi di opposizione così instaurati uno era stato già definito nel 2006 con sentenza a lei sfavorevole e condanna alle spese per € . e l'altro era fissato per la precisazione delle conclusioni (e si concluderà prima del giudizio disciplinare con altra sentenza dichiarativa della nullità del precetto e compensazione delle spese).

Poi la situazione l'aveva esposta ad ingenti danni chiedeva procedersi disciplinarmente nei confronti dell'avv. P..

Data comunicazione al legale dell'esposto, questi, con fax 18.03.2008, confermava di aver provveduto a notificare i due precetti, ma assumeva di non ricordare di aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di opposizione.

Nel contempo, in data 17.09.2008, il Consiglio comunicava all'avv. P. di aver aperto d'ufficio un procedimento (n.107-E/08) in relazione al mancato versamento delle quote di iscrizione all'Ordine dovute per gli anni 2005,2006,2007 e 2008 per complessivi € e ciò nonostante i ripetuti solleciti anche a mezzo racc.ta a.r.

Nella seduta del 21.11.2009 il Consiglio di Brescia deliberava l'apertura del procedimento disciplinare di cui al sopra accennato esposto (152-E/07) e la riunione di entrambi i procedimenti.

Con decreto di citazione notificato il 3.06.2010 il COA bresciano disponeva l'udienza disciplinare nei confronti dell'avv. G.P. per rispondere delle seguenti incolpazioni:

A) "per aver violato il dettato degli artt. 8, 38 e 40 del codice deontologico forense in quanto, avendo ricevuto mandato dalla signora A.M. di agire in giudizio per il recupero di alcuni crediti vantati da costei nei confronti del signor R Di M , dopo aver curato la notificazione a quest'ultimo di due atti di precetto in data 25.01.2005, ha omesso di dare informazione alla propria cliente della promozione da parte del D.M.di due giudizi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di S – (n.29/C/05 R.G. e n. 30/C/05) avvenuta mediante la notificazione presso il suo studio in Brescia, via -----, dei relativi atti di citazione in data 31.01.2005, come risulta dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate nn.

76012977476-4 e 76012977477-5; nonché per aver omesso di curarne la difesa in tali procedimenti violando così gli obblighi di diligenza posti in capo al difensore. Fatti commessi in Brescia dal gennaio 2005 ad oggi”;

B)” per essere venuto meno ai doveri di adempimento degli obblighi di natura previdenziale e fiscale previsti dall’art.15 1° co. del codice deontologico “per vere omesso di versare per gli anni dal 2005 al 2008 il contributo di iscrizione all’Ordine per totali € per sorte capitale oltre interessi ed accessori”

A dibattimento l’incolpato si difendeva oralmente, con dichiarazioni spontanee e la produzione di due messaggi fax intercorsi con il legale del D.M. nel 2006; venivano quindi acquisite copie degli atti di precetto e sentiti quali testimoni la denunciante ed il suo nuovo legale avv. A F .

All’esito il Consiglio dell’Ordine dichiarava la responsabilità disciplinare dell’incolpato applicando la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.

Il Collegio in particolare riteneva provate in giudizio, attraverso le testimonianze e la documentazione acquisita, tutte le circostanze dell’esposto presentato dalla M., in parte ammesse dallo stesso incolpato il quale giustificava la propria mancanza con la circostanza che gli atti di opposizione sarebbero stati notificati presso lo studio di -----, quando egli aveva già trasferito il suo studio nella via ----- (ai primi giorni del 2005) e prima che tale trasferimento venisse comunicato al Consiglio dell’Ordine (adempimento svolto nel 2006 inoltrato) al portiere non abilitato alla ricezione, il quale non gli avrebbe comunque consegnato alcun atto.

Il Collegio riteneva tale tesi difensiva, che anzi denotava ulteriore negligenza nel comportamento dell’incolpato, assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare.

Quanto poi all’addebito di cui al capo B) non solo i fatti venivano ammessi dall’incolpato ma venivano rilevati i precedenti specifici che avevano dato luogo ad altro procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia giustifica, poi, la gravità della sanzione inflitta richiamando altra identica sanzione, comminata nel 2005 e relativa a tre distinte violazioni disciplinari.

La decisione veniva notificata in data 16/09/2001 all’incolpato il quale con atto di impugnazione, depositato il 5.10.2011, chiede l’annullamento della decisione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata con applicazione dell’ammonimento o censura.

Il ricorrente contesta la decisione riproponendo le questioni attinenti il merito della vicenda: quanto alla violazione degli artt. 8, 38 e 40 C.D.F., attribuisce la mancata informazione – e, successivamente, l'omessa rappresentanza in giudizio – della cliente alla mancata conoscenza, non imputabile a suo dire a negligenza, delle notifiche degli atti di opposizione effettuate presso il vecchio studio ed in maniera irrituale (in quanto ricevute dal portiere dello stabile, privo di delega o mandato a riceverli, il quale peraltro avrebbe omesso di consegnarle all'incolpato); la sua buona fede troverebbe riscontro anche nel comportamento del difensore di controparte che, in occasione dei contatti epistolari avuti tramite fax mai gli avrebbe rappresentato o ricordato la pendenza delle due procedure di opposizione.

Quanto alla violazione dell'art. 15, comma I C.D.F., l'Avv. P. – pur ammettendo l'esistenza del debito – ritiene insussistente la violazione disciplinare poiché l'omesso versamento sarebbe da addebitare ad una mera dimenticanza e, comunque, ad una sua temporanea indisponibilità economica.

DIRITTO

Preliminarmente deve effettuarsi un esame del ricorso sotto il profilo della sua ammissibilità.

Costituisce orientamento ormai costante della giurisprudenza di questo Consiglio ritenere che il principio di autosufficienza del ricorso, elaborato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si applichi anche al ricorso in appello al CNF (confr. Consiglio Nazionale Forense 15.12.2011 n. 184; 23.06.2005 n. 92).

Il ricorso deve presentare in particolare una formulazione specifica dei motivi di impugnazione contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono il ricorso, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice di appello. (confr. Consiglio Nazionale Forense 17.09.2012 n. 119)

Va inoltre richiesta la narrativa dei fatti oggetto dell'incolpazione come posti a base della decisione impugnata del procedimento di primo grado quali elementi che debbono essere considerati essenziali ai fini della validità ed ammissibilità dell'atto di impugnazione (per la forma dell'appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all'art. 342 c.p.c.). (confr. Consiglio Nazionale Forense 15.10.2012 n. 147)

Tale omissione costituisce vizio intrinseco e invalidante e requisito di inammissibilità dell'atto in quanto non consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto in assenza di riferimenti ai fatti oggetto dell'incolpazione e a quelli posti a base della decisione impugnata, considerato che il principio di autosufficienza del ricorso si deve ritenere

applicabile anche al procedimento disciplinare avanti al CNF (Consiglio Nazionale Forense 23/06/2005 n. 92; 16/07/2007 n. 98; 15/12/2011 n. 184).

Il ricorso appare articolato attraverso una sommaria e neppure consequenziale esposizione di questioni relative al merito delle vicende poste a base della incolpazione, senza una loro narrazione e inquadramento logico e soprattutto senza introdurre doglianze specifiche attraverso precisi motivi di impugnazione in punto di diritto. In altre parole l'appellante ripropone situazioni e circostanze, da valutarsi a sua discolpa, senza tradurle in motivi tipici di doglianza della decisione impugnata.

Per tali vizi l'impugnazione, dunque, deve ritenersi assolutamente carente, né elementi nuovi e integrativi possono rinvenirsi nella memoria giunta in *limine lite*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;

dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, lo rigetta.

Così deciso in Roma li 20 febbraio 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2013.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin